



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

ALLE OO.SS. DEL PERSONALE DIRETTIVO E
DIRIGENTE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI
DEL FUOCO FIRMATARIE DELL'ACCORDO
SINDACALE RECEPITO CON IL DPR 17 GIUGNO
2022, N.120

LORO SEDI

OGGETTO: Incontro sindacale.

- **Ipotesi di accordo integrativo nazionale concernente la distribuzione delle risorse costituite dalle economie di gestione del fondo di produttività per l'anno 2021.**
- **Ipotesi di accordo integrativo nazionale concernente la distribuzione al personale dei ruoli direttivi che espleta funzioni specialistiche del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco (aeronaviganti, nautiche e dei sommozzatori) delle risorse di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127).**

Si comunica che il giorno **17 luglio 2024**, alle ore **10:00**, presso la Sala riunioni di questo Dipartimento, si terrà una riunione, alla quale codeste Organizzazioni Sindacali sono invitate a partecipare, per la definizione delle ipotesi di accordi integrativi nazionali in oggetto indicate.

Al riguardo, si trasmette la tabella delle risorse del fondo di produttività e lo schema di ipotesi di accordo integrativo per il personale direttivo che espleta funzioni specialistiche.

IL CAPOUFFICIO
R. Castucci



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

IPOTESI DI ACCORDO INTEGRATIVO NAZIONALE CONCERNENTE LA DISTRIBUZIONE AL PERSONALE DEI RUOLI DIRETTIVI CHE ESPLETA FUNZIONI SPECIALISTICHE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO (AERONAVIGANTI, NAUTICHE E DEI SOMMOZZATORI) DELLE RISORSE DI CUI ALL'ARTICOLO 10, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 6 OTTOBRE 2018, N. 127.

Il giorno 2024, alle ore, presso il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile si sono incontrate la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale per il comparto unico di negoziazione vigili del fuoco e soccorso pubblico, ai sensi dell'articolo 230, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e ss.mm.ii.

La delegazione di parte pubblica è presieduta dal, ed è composta dal

La delegazione di parte sindacale è composta dalle Organizzazioni sindacali del personale direttivo e dirigente firmatarie dell'Accordo sindacale per il triennio 2019-2021, recepito con d.P.R. 17 giugno 2022, n.120.

PREMESSO

- che gli articoli 47 e 48 del CCNL 1998-2001 hanno costituito il Fondo Unico di Amministrazione del personale non dirigente del CNVVF e definito le relative modalità di alimentazione;
- che gli articoli 23 e 26 del CCNL 2002-2005 disponevano che si provvede, mediante le risorse del Fondo Unico di Amministrazione, di cui al predetto articolo 47 del CCNL 1998-2001, all'erogazione delle indennità specialistiche in favore del personale elicotterista, operatore subacqueo e sommozzatore;
- che l'accordo del 22 novembre 2004 definiva le modalità e i criteri per l'attribuzione delle indennità al personale del settore aeronavigante, al personale specialista sommozzatore e nautico;
- che l'articolo 5 del d.P.R. 29 novembre 2007, di recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del CNVVF relativo al quadriennio 2006-2009, istituisce il Fondo di Produttività del personale direttivo;
- che l'articolo 29 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, introdotto dall'articolo 2 del decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, istituisce appositi ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche;
- che gli articoli 13-*quarter*, 13-*quinquies*, 13-*sexies* e 13-*septies* del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, introdotti dall'articolo 8 del richiamato decreto legislativo n. 127 del 2018, istituiscono appositi ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni specialistiche;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

- che, al fine di assicurare l'ottimale gestione ed operatività delle strutture o sedi centrali e territoriali aventi competenze specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è assegnato presso le stesse anche personale dei ruoli dei direttivi e dei ruoli dei direttivi AIB, titolare di specifico brevetto e/o abilitazione, con riconoscimento delle specifiche indennità;
- che l'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, inserito dall'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo n. 127 del 2018, a decorrere dall'anno 2018, destina l'importo di euro 1.200.000,00 (al lordo degli oneri a carico dello Stato) per incrementare le indennità attribuite al personale inquadrato nei ruoli degli specialisti aeronaviganti, nautici e sommozzatori, prevedendo altresì che, per il solo anno 2018, siano gli accordi integrativi nazionali di cui all'articolo 140, comma 1, e 230, comma 1, del decreto legislativo n. 217 del 2015 a definire gli incrementi dei vigenti istituti retributivi accessori correlati alle suddette specialità;
- che l'articolo 14, comma 3, del decreto legge 15 maggio 2024, n.63, ha modificato il suddetto articolo 17-bis, del D.Lgs. 97/2017, aggiungendo al comma 5 le seguenti parole *“ovvero, nel limite di 25 unità, al personale che, nell'ambito dei ruoli direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, espleta le predette funzioni specialistiche”*;
- che della suddetta somma complessiva di euro 1.200.000,00 la quota afferente al personale direttivo e finanziariamente assegnata al Fondo di Produttività, iscritto al capitolo di bilancio 1801, piano gestionale 6, ammonta ad euro 52.173,66 (lordo oneri a carico dello Stato), pari ad euro 39.317,00 (lordo oneri c/dipendente);
- che con il D.M. n.964/T.03.01.02 del 15 dicembre 2020, della Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell'Interno al numero 5754, in data 18 dicembre 2020, è stata accertata la consistenza del Fondo di Produttività per l'anno 2018;
- che, con il predetto D.M. del 15 dicembre 2020, si è provveduto ad accantonare, nell'ambito delle economie di gestione dell'anno 2018, la suddetta somma di euro 39.317,00, al fine della sua destinazione a copertura finanziaria della presente ipotesi di accordo e che tale accantonamento è stato mantenuto anche negli anni successivi;
- che in data 16 giugno 2023 è stata sottoscritta tra la delegazione di parte pubblica e le Organizzazioni sindacali del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco l'ipotesi di accordo relativo all'armonizzazione del sistema delle indennità spettanti al personale che espleta funzioni specialistiche del CNVVF con quello del personale delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 6 ottobre 2018, n.127, con decorrenza al 1 gennaio 2019;
- che la suddetta ipotesi di accordo è stata recepita con il decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 2023, n.228;

LE PARTI

Atteso che:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

- era intenzione della maggioranza del tavolo negoziale attendere la definizione della suddetta ipotesi di accordo ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 6 ottobre 2018, n.127, decorrente dall'anno 2019, per poter utilmente definire, per l'anno 2018, le misure degli incrementi delle indennità da attribuire sia al personale non direttivo/non dirigente che al personale dei ruoli dei direttivi che espletano funzioni specialistiche;
- in data 19 gennaio 2024 è stato sottoscritto l'accordo integrativo nazionale concernente, per l'anno 2018, la distribuzione al personale non direttivo/non dirigente che espleta funzioni specialistiche delle risorse di cui all'articolo 10, comma 5, del D.Lgs. 127/2018;
- per l'anno 2018 il personale dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali che espleta funzioni specialistiche, è già stato destinatario delle risorse di cui all'articolo 10, comma 5, del D.Lgs. 127/2018, in sede del suddetto accordo sottoscritto in data 19 gennaio 2024;
- il medesimo accordo del 19 gennaio 2024 ha determinato per l'anno 2018 i seguenti incrementi mensili delle previgenti indennità per l'espletamento delle attività di soccorso tecnico specialistico, senza distinzioni per le diverse qualifiche del personale:
 - personale aeronavigante – pilota: euro 55,17
 - personale aeronavigante – specialista: euro 45,98
 - personale nautico di coperta e di macchina: euro 27,81
 - personale sommozzatore: euro 38,42
- è intendimento definire per l'anno 2018, a favore del personale dei ruoli dei direttivi e dei ruoli dei direttivi AIB che espleta funzioni specialistiche, degli incrementi delle previgenti indennità per l'espletamento delle attività di soccorso tecnico specialistico, in maniera analoga e in egual misura a quelli riconosciuti per il medesimo anno a favore del personale specialista dei ruoli non direttivi/non dirigenti;

al termine del confronto,

CONVENGONO

Articolo 1

(Specialità aeronaviganti)

1. Al personale dei ruoli dei direttivi e dei ruoli dei direttivi AIB, titolare di specifico brevetto e/o abilitazione, assegnato presso strutture o sedi centrali e territoriali aventi competenze specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con funzioni di **pilota**, che, in base alla disciplina vigente fino al 31 dicembre 2022, abbia maturato il diritto alla corresponsione della specifica previgente indennità per l'espletamento delle attività di soccorso tecnico specialistico, è attribuito per l'anno 2018 un incremento della medesima indennità nella misura mensile di euro **55,17**;
2. Al personale dei ruoli dei direttivi e dei ruoli dei direttivi AIB, titolare di specifico brevetto e/o abilitazione, assegnato presso strutture o sedi centrali e territoriali aventi competenze specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con funzioni di **specialista**, che, in base



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

alla disciplina vigente fino al 31 dicembre 2022, abbia maturato il diritto alla corresponsione della specifica previgente indennità per l'espletamento delle attività di soccorso tecnico specialistico, è attribuito per l'anno 2018 un incremento della medesima indennità nella misura mensile di euro **45,98**;

3. Le misure mensili di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciute in relazione alle mensilità di effettiva percezione delle specifiche previgenti indennità per l'espletamento delle attività di soccorso tecnico specialistico.

Articolo 2

(Specialità nautiche e subacquee)

1. Al personale dei ruoli dei direttivi, titolare di specifico brevetto e/o abilitazione, assegnato presso strutture o sedi centrali e territoriali aventi competenze specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con funzioni di **nautico di coperta e di macchina**, che, in base alla disciplina vigente fino al 31 dicembre 2022, abbia maturato il diritto alla corresponsione della specifica previgente indennità per l'espletamento delle attività di soccorso tecnico specialistico, è attribuito per l'anno 2018 un incremento della medesima indennità nella misura mensile di euro **27,81**;
2. Al personale dei ruoli dei direttivi, titolare di specifico brevetto e/o abilitazione, assegnato presso strutture o sedi centrali e territoriali aventi competenze specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con funzioni di **sommozzatore**, che, in base alla disciplina vigente fino al 31 dicembre 2022, abbia maturato il diritto alla corresponsione della specifica previgente indennità per l'espletamento delle attività di soccorso tecnico specialistico, è attribuito per l'anno 2018 un incremento della medesima indennità nella misura mensile di euro **38,42**;
3. Le misure mensili di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciute in relazione alle mensilità di effettiva percezione delle specifiche previgenti indennità per l'espletamento delle attività di soccorso tecnico specialistico.

Articolo 3

(Copertura finanziaria e disposizioni finali)

All'onere derivante dalla presente ipotesi di accordo, pari ad euro 11.635,20, come risultante dall'allegato prospetto che forma parte integrante della presente ipotesi di accordo (oltre euro 3.804,71 per oneri riflessi a carico dello Stato) si provvede con le risorse di cui all'art.10, comma 5, del D.Lgs. 127/2018, relative all'anno 2018, stanziato nel Fondo di produttività di cui al capitolo 1801, piano gestionale 06. Agli oneri a carico dello Stato si provvede mediante imputazione sulle dotazioni dei capitoli 1801 piano gestionale 5 e 1820 piano gestionale 2 del corrente esercizio finanziario.

Ai sensi dell'articolo 32, del D.P.R. 7 maggio 2008, come sostituito dall'articolo 41 del D.P.R. 17 giugno 2022, n. 121, la presente ipotesi di accordo integrativo è inviata al competente organo di controllo per la certificazione e, successivamente, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

generale dello Stato per l'accertamento congiunto della compatibilità di cui al comma 3 del medesimo articolo.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL PERSONALE
DIRETTIVO E DIRIGENTE

IL CAPO DIPARTIMENTO
